



in collaborazione con

Posteitaliane

Istituti Patronati



Benvenuto nel Portale dell'Immigrazione dedicato alle procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con Poste Italiane e Anci.

A partire dal 6 Novembre 2006 il servizio sarà attivo presso le Questure di Prato, Ancona, Verbania, Frosinone e Brindisi.

Le richieste di rilascio e rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, delle tipologie elencate nel link **La nuova procedura**, dovranno essere presentate presso gli sportelli degli uffici postali abilitati all'accettazione di tali istanze (vedi **Ricerca Strutture**). I cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea potranno scegliere se presentare l'istanza di rilascio-rinnovo della carta di soggiorno presso gli sportelli degli uffici postali abilitati oppure presentarla direttamente presso l'Ufficio Immigrazione, territorialmente competente.

Nell' area riservata dedicata agli stranieri è possibile verificare lo stato di avanzamento della pratica, mentre nell' area riservata ai Comuni e ai Patronati è possibile compilare telematicamente la richiesta, che successivamente il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli degli uffici postali abilitati all'accettazione di tali istanze.

LA NUOVA PROCEDURA

Cosa fare per richiedere il Permesso/Carta di Soggiorno

In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, **n. 3**, come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di permesso e carta di soggiorno potranno essere presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi **Ricerca Strutture**) utilizzando l'apposito **kit** disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di €30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005.

In conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è fissato in €27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale;

Possono esser presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle sotto riportate tipologie di permessi-carte di soggiorno:

- [Adozione](#)
- [Affidamento](#)
- [Aggiornamento della carta di soggiorno](#)
- [Aggiornamento permesso di soggiorno \(cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto\)](#)
- [Attesa occupazione](#)

- [Attesa riacquisto cittadinanza](#)
- [Asilo politico rinnovo](#)
- [Carta di soggiorno cittadini U.E.](#)
- [Carta di soggiorno per stranieri](#)
- [Conversione permesso di soggiorno](#)
- [Duplicato della carta di soggiorno](#)
- [Duplicato Permesso di soggiorno](#)
- [Famiglia](#)
- [Famiglia minore 14-18 anni](#)
- [Lavoro Autonomo](#)
- [Lavoro Subordinato](#)
- Lavoro casi particolari previsti
- [Lavoro subordinato-stagionale](#)
- [Missione](#)
- [Motivi Religiosi](#)
- [Residenza elettiva](#)
- [Ricerca scientifica](#)
- [Status apolide rinnovo](#)
- [Studio](#)
- [Tirocinio formazione professionale](#)
- [Turismo](#)

Le istanze di richiesta di rilascio e rinnovo di tutte le altre tipologie di permesso-carta di soggiorno continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti territorialmente.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

Al momento della presentazione dell'istanza allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'istanza dovrà essere presentata in busta aperta e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'interessato;

L'operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento.

La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all'atto della presentazione della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all' [area riservata](#) per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.

In caso di richiesta di rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare o da aggiornare.

In caso di richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno indirizzate alle Questure che rilasciano il documento su supporto elettronico (Ancona, Brindisi, Frosinone, Prato e Verbania), è necessario inserire nella busta una delle due ricevute di avvenuto pagamento dell'apposito bollettino di c/c postale premarcato, di importo pari a €27,50, disponibile presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze, conservando l'altra ricevuta.

Presentazione delle istanze

- I kit per la [richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno](#) possono essere ritirati presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati e presentati presso gli uffici postali abilitati (vedi [ricerca riferimenti](#)).
- I kit per la richiesta di [rilascio/rinnovo della carta di soggiorno](#) di un cittadino appartenente ad uno dei paesi aderenti all'Unione Europea possono essere ritirati presso tutti gli uffici postali, i Patronati e potranno essere presentati presso gli uffici postali abilitati (vedi [Ricerca riferimenti](#)) oppure direttamente presso l'Ufficio Immigrazione **della Questura**, territorialmente competente.
- Le istanze relative a richieste di rilascio/rinnovo di permesso/carta di soggiorno relative a tutte le altre tipologie non riportate nella tabella del link La nuova procedura continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.
- Gli appositi bollettini di c/c postale premarcati da utilizzare per il pagamento del corrispettivo per [richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno](#) su supporto elettronico, possono essere ritirati presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze (vedi [Ricerca riferimenti](#)).

Informativa di carattere generale

Possono soggiornare in Italia, gli stranieri che hanno fatto regolare ingresso sul territorio dello Stato in quanto in possesso del passaporto o documento equipollente e del visto di ingresso, salvo i casi di esenzione previsti da accordi internazionali.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia ove lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso.

Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea la presentazione delle istanze di carta di soggiorno presso gli uffici postali è facoltativa, potranno indifferentemente recarsi presso tali uffici o presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.

Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici postali saranno convocati dall'Ufficio Immigrazione, tramite lettera raccomandata, per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, nei casi previsti dalla normativa vigente, e per la consegna del permesso-carta di soggiorno.

In sede di prima convocazione dovranno produrre 4 fotografie formato tessera con fondo bianco, una delle quali sarà apposta sul permesso-carta di soggiorno.

I cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea saranno convocati presso l'Ufficio Immigrazione solo per la consegna della carta di soggiorno e dovranno esibire 4 fotografie, delle quali una sarà apposta nella carta di soggiorno.

La richiesta di carta di soggiorno per sé e i propri familiari deve essere presentata con un unico [kit](#), che contenga il [Modulo 1](#) e il [Modulo 2](#) qualora il familiare percepisca un reddito, per ciascun componente il nucleo familiare per il quale si richiede la carta.

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso. La durata non può comunque essere:

1. superiore a tre mesi per affari e turismo;
2. superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
3. superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.

Per la corretta compilazione manuale delle istanze per le quali è prevista la presentazione presso ufficio postale, consultare il fac-simile modulistica presente in home page.

Per la corretta compilazione manuale dell' apposito bollettino di c/c postale premarcato da utilizzare per il pagamento del corrispettivo previsto per il rilascio del permesso di soggiorno su supporto elettronico, consultare il fac-simile modulistica presente in home page.
Prevedere bollettino

Per ricevere ausilio nella compilazione della istanza ci si può rivolgere ad un Comune abilitato od a un Patronato della propria zona. L'elenco è disponibile consultando il sito nella sezione [Elenco Strutture](#) presente in home page.

L'assistenza è gratuita

NOTE per la compilazione del modulo “MOD. 209 - [Modulo 1](#) e [Modulo 2](#)”

Importante: Scrivere in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi;

- a) Riportare il dato come scritto sul passaporto o documento equipollente;
- b) Vedere la Provincia nella tabella [Codici Sigle Province](#)
- c) Barrare la tipologia di interesse (es.X)
- d) Vedere nella tabella [Codici Motivi di Richiesta Permesso/Carta di Soggiorno](#) il codice corrispondente alla tipologia del Permesso di Soggiorno;
- e) Indicare serie e numero del Permesso/Carta di Soggiorno in possesso o di riferimento;
- f) Compilare la sezione 2 solo dopo aver compilato interamente il [Modulo 1](#), il [Modulo 2](#) qualora si percepisca un reddito, e dopo aver fotocopiato in **formato A4 tutti i documenti necessari per la tipologia richiesta.**
Nel caso non venga sottoscritta, l'istanza non verrà accettata allo sportello postale;
- g) Indicare il numero complessivo di fogli di cui consta l'istanza (moduli e fotocopie dei documenti);
- h) Indicare il numero complessivo dei figli dichiarati nella sezione 12 del [Modulo 1](#);
- i) Indicare la lettera:
 - **A** per Stato Libero,
 - **B** per Coniugato/a;
- j) Inserire la lettera:
 - **F** per Femmina,
 - **M** per Maschio;
- k) Riportare il Codice Stato indicato nella tabella [Codici di Stato](#);
- l) Da compilare solo se il documento è diverso dal passaporto, vedi tabella [Documenti Equipollenti al Passaporto](#);
- m) Vedere nella tabella [Autorità che rilasciano Documenti Equivalenti al Passaporto](#) il codice corrispondente all'autorità che ha rilasciato documento diverso dal passaporto;
- n) Da compilare solo in caso di prima richiesta di Permesso/Carta di soggiorno. Riportare i dati scritti sul visto;
- o) La durata del titolo/documento di viaggio rinnovato non potrà essere superiore a quella del

permesso di soggiorno;

p) Campo facoltativo utile alla Questura per eventuali comunicazioni inerenti l'istanza;

q) Se uguale al precedente non compilare;

r) Indicare Nome e Cognome oppure la Denominazione Sociale della Società, Ente o Associazione presso la quale si vuole che alternativamente venga recapitata la raccomandata per la convocazione in Questura;

s) Da compilare solo in caso di richiesta di rilascio di Carta di Soggiorno e conversione del permesso di soggiorno da altri motivi a famiglia

t) Da compilare solo in caso di richiesta di Carta di Soggiorno

u) I minori adottati, affidati, o sottoposti a tutela a carico del richiedente sono equiparati ai figli minori;

v) Da compilare solo in caso di lavoro subordinato;

w) Indicare la categoria professionale di appartenenza (ad esempio: medici, ambulanti, architetti, ecc);

x) Deve essere compilato solo dagli stranieri assunti nell'anno in corso – allegare fotocopia delle ultime buste paga;

y) Compilare solo per attività autonoma iniziata nell'anno in corso;

NOTE Per la compilazione del modulo “CARTA DI SOGGIORNO UE”

Scrivere in stampatello con penna nera, rigorosamente all'interno degli appositi spazi

a) Riportare il dato come scritto sul passaporto o documento di identità;

b) Vedere nella tabella [Codici Sigle Province](#);

c) Barrare la tipologia di interesse (es: X);

d) Indicare serie e numero del Permesso/Carta di Soggiorno in possesso o di riferimento;

e) Vedere nella tabella [Codici Motivi di Richiesta Permesso/Carta di Soggiorno](#) il codice corrispondente alla tipologia del Permesso di Soggiorno;

f) Compilare la sezione 2 solo dopo aver compilato interamente il Modulo di presentazione dell'istanza e dopo aver **fotocopiato in formato A4 tutti i documenti necessari per la tipologia richiesta** . Nel caso non venga sottoscritta, l'istanza non verrà accettata allo sportello;

g) Indicare il numero complessivo di fogli di cui consta l'istanza (modulo e fotocopie dei documenti);

h) Indicare il numero complessivo dei figli dichiarati nella sezione 12 del Modulo;

i) Indicare la lettera:

- A per Stato Libero,

- B per Coniugato/a;

j) Inserire la lettera:

- F per Femmina,

- M per Maschio;

k) Riportare il Codice Stato indicato nella tabella [Codici di Stato](#);

l) L'istanza deve essere corredata da copia del documento di identità;

m) Da compilare solo se il documento è diverso dal passaporto, vedere la tabella [Documenti Equipollenti al Passaporto](#);

n) Vedere nella tabella [Autorità che rilasciano Documenti Equivalenti al Passaporto](#) il codice corrispondente all'autorità che ha rilasciato documento diverso dal passaporto;

o) Campo facoltativo utile alla Questura per eventuali comunicazioni inerenti l'istanza;

p) Se uguale alla precedente non compilare;

q) Indicare Nome e Cognome oppure la Denominazione Sociale della Società, Ente o Associazione presso la quale si vuole che alternativamente venga recapitata la raccomandata per la convocazione in Questura.

r) Da compilare solo in caso di lavoro subordinato;

- s) Indicare la categoria professionale di appartenenza (esempio: ambulanti, architetti, medici, ecc);
- t) Vedere nella tabella [Paesi neo-comunitari](#), per i quali l'Italia si è avvalsa della facoltà di limitazione dell'accesso al mercato del lavoro in forma subordinata;
- u) I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela a carico del richiedente sono equiparati ai figli minori;
- v) Il diritto di circolazione e di soggiorno è riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti del cittadino comunitario e del proprio coniuge che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel paese di provenienza, sia convivente o a carico, del cittadino dell'Unione che svolge in Italia attività lavorativa. Per i cittadini dell'Unione, presenti in Italia per studio o residenza, il diritto alla libera circolazione e al soggiorno è riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitore del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge a condizione che siano iscritti al servizio sanitario nazionale o siano titolari di una polizza assicurativa o per i componenti il nucleo familiare di un cittadino dell'Unione che risiede in Italia dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale;
- w) Non può essere inferiore all'importo dell'assegno sociale. Il reddito può derivare anche da pensione, da una rendita per infortunio o per malattia professionali;
- x) Il corso di studio può essere seguito in una Università, Istituto universitario statale o Istituto abilitato a rilasciare titoli aventi valore legale o Istituto di formazione professionale.
-

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ADOZIONE

(L. 184/83; L. 149/01)

- a) Istanza compilata e sottoscritta da uno dei genitori adottanti (Modulo 1);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
- c) Fotocopia dell'Autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente del minore straniero

in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali;

- d) Copia documento identità del genitore che ha sottoscritto l'istanza di richiesta del permesso di soggiorno.

NOTE:

– Esente imposta di bollo

PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFIDAMENTO

(art. 31 del Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.)

- a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente vedi tabella n°4);
- c. Fotocopia del decreto di affidamento;

NOTE:

– Esente imposta di bollo

– L'istanza è sottoscritta dall'affidario fino al quattordicesimo anno di età dell'affidato, da entrambi se l'età è compresa tra i quattordici e diciotto anni.

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- c) In relazione all'aggiornamento richiesto deve essere prodotta la seguente documentazione:

Cambio di domicilio: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione.

Inserimento del figlio minore nato in Italia: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione.

Inserimento del figlio infraquattordicenne che ha fatto ingresso in Italia a seguito del rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare o familiare al seguito: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione, allegando la fotocopia del passaporto o titolo equipollente con il quale il minore ha fatto ingresso in Italia.

Aggiornamento dati del passaporto o documento equipollente: è sufficiente compilare il modulo 1, allegando fotocopia del nuovo passaporto o documento equipollente.

Variazioni anagrafiche. Per le variazioni inerenti il nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza dovrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Paese di appartenenza attestante che le nuove generalità anagrafiche si riferiscono alla medesima persona.

Aggiornamento delle fotografie. Qualora la carta di soggiorno sia utilizzata come documento di identificazione personale devono essere aggiornate le fotografie ogni cinque (5) anni: è sufficiente la compilazione del modulo 1.

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);**
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);**
- c) In relazione all'aggiornamento richiesto deve essere prodotta la seguente documentazione:**

Cambio di domicilio: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione.

Inserimento del figlio minore nato in Italia: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione.

Inserimento del figlio infraquattordicenne che ha fatto ingresso in Italia a seguito del rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare o familiare al seguito: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione, allegando la fotocopia del passaporto o titolo equipollente con il quale il minore ha fatto ingresso in Italia.

Aggiornamento dati del passaporto o documento equipollente: è sufficiente compilare il modulo 1, allegando fotocopia del nuovo passaporto o documento equipollente.

Variazioni anagrafiche. Per le variazioni inerenti il nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza dovrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Paese di appartenenza attestante che le nuove generalità anagrafiche si riferiscono alla medesima persona.

Aggiornamento delle fotografie. Qualora la carta di soggiorno sia utilizzata come documento di identificazione personale devono essere aggiornate le fotografie ogni cinque (5) anni: è sufficiente la compilazione del modulo 1.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE (art. 22 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 394/99 e succ. mod.)

- a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
- c. Certificazione della dichiarazione resa al centro per l'impiego (già iscrizione liste collocamento).

NOTE:

- La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno.
 - Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore a sei (6) mesi.
-

RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RIACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA

(Legge n. 92/91e art. 11 DPR 394/99 e successive modifiche)

Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);

Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);

Fotocopia della documentazione attestante l'avvio del procedimento di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana.

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO

(art. 1 della L. 39/90 e D.P.R. 303/04)

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e Modulo 2 qualora in possesso di reddito);

b) Fotocopia di tutto il documento di viaggio (se in possesso).

NOTE:

1) Per la richiesta contestuale del rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio compilare sezione n. 6 del modulo 1 allegando il relativo bollettino di pagamento.

2) La durata del documento di viaggio rinnovato non potrà essere superiore a quella del permesso di soggiorno.

(D.P.R. del 18 gennaio 2002 n°54 e successive modifiche)

Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo richiesta carta di soggiorno cittadino Unione Europea);

Fotocopia documento di identità.

NOTE:

I cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea esercitano il diritto alla libera circolazione.

La carta di soggiorno deve essere richiesta qualora intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi.

La presentazione dell'istanza di richiesta di rilascio e rinnovo della carta di soggiorno per cittadini dell'Unione Europea tramite Ufficio Postale è facoltativa. La richiesta può essere presentata indifferentemente anche presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

L'istanza è esente da bollo.

Per i cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea che svolgono attività lavorativa il diritto di soggiorno è riconosciuto, quale sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età inferiore a ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

Per i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea che studiano o risiedono in Italia il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore a ventuno anni e ai figli di età superiore a ventuno anni, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge a condizione che siano iscritti al servizio sanitario nazionale o siano titolari di una polizza assicurativa o per i componenti il nucleo familiare di un cittadino dell'Unione che risiede in Italia dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale.

La richiesta di carta di soggiorno è presentata dall'interessato per se e per i componenti il proprio nucleo familiare. In tal caso, qualora l'istanza sia presentata tramite Ufficio Postale dovrà essere compilato un modulo per ogni richiedente, ed inviati con un unico Kit.

Qualora la richiesta sia presentata per un componente il nucleo familiare di cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea, sarà rilasciata una carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9, Testo Unico Immigrazione. In tal caso l'istanza deve essere corredata dalle fotografie e dalla certificazione attestante le relazioni di parentela o coniugio.

– Esente imposta di bollo

CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

(art. 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.)

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1) ; b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4) ; c) Documentazione anagrafica comprovante il legame familiare . d) Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si chiede la coesione . e) Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. a), Decreto Legislativo

n. 286/98 e succ. mod. rapportato alla composizione del nucleo familiare.

NOTE: 1) L'istanza di conversione del permesso di soggiorno di altra tipologia in quello per motivi di famiglia può essere presentata: a) dallo straniero, regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano o di uno stato membro dell'U.E. ovvero con cittadino straniero regolarmente soggiornante; b) dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia; c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno stato membro dell'U.E. residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare, cioè entro l'ultimo anno di validità del permesso di soggiorno. 2) Se la documentazione anagrafica proviene dall'estero deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana del paese di appartenenza dello straniero,

salvo diversamente previsto da accordi internazionali sottoscritti tra l'Italia e il Paese di appartenenza . 3) Se la documentazione anagrafica è registrata nei registri di stato civile italiani la compilazione

del Modulo 1 equivale ad autocertificazione. 4) I parametri di reddito, proveniente da fonte lecita, che bisogna dimostrare di possedere sono quelli fissati dall'art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 286/98 e succ. mod.: a) per 1 familiare – l'importo annuo dell'assegno sociale; b) per 2 o 3 familiari – il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; c) 4 o più – il triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale. Il reddito può essere provato con la copia della dichiarazione dei redditi, oppure nei casi nei quali

l'ordinamento non disponga l'obbligo della dichiarazione dei redditi, con altra "obiettiva" documentazione . Per la determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari

conviventi con il richiedente . 5) Per la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia con straniero riconosciuto

rifugiato politico e per coesione familiare con cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'U.E. è sufficiente produrre documentazione attestante il rapporto di parentela . 6) Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del

familiare straniero ed è rinnovabile unitamente al permesso di soggiorno di questo ultimo.

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1) ; b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4) ; c) Fotocopia della denuncia di furto o smarrimento presentata presso gli Uffici delle Forze di Polizia.

DUPLICATO DELLA CARTA O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
c) Fotocopia della denuncia di furto o smarrimento presentata presso gli Uffici delle Forze di Polizia.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA (artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.)

- a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- c. Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Modulo 1 è compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare;
- d. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare.

NOTE:

Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo;

Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

- a. l'esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell'elenco anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- b. l'esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente previsto per l'attività professionale svolta.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi indicati nella scheda "conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per famiglia";

Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.

Ugualmente il minore affidato, segue la condizione giuridica dello straniero affidario. Al compimento del 14° anno di età il minore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia autonomo fino al compimento della maggiore età.

Allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno Stato membro dell'U.E. o con straniero titolare di carta di soggiorno per stranieri è rilasciata la carta di soggiorno.

PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA DEL FIGLIO MINORE ULTRAQUATTORDICENNE

(art. 9, 30 e 31 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. Artt. 16 e 17 DPR 394/99 e succ. mod.)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per la richiesta di rilascio del permesso /carta di soggiorno il Modulo 1 sarà compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare;
- d) Per la richiesta di permesso di soggiorno per famiglia autonomo, del minore ultraquattordicenne già inserito nel permesso di soggiorno di uno dei genitori, e con questi convivente nel modello 1 dovrà necessariamente essere riportato il numero del permesso di soggiorno del genitore.

NOTE:

– Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno dei genitori, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, o la carta di soggiorno .

Uguale disciplina si applica anche al minore iscritto sul permesso di soggiorno/ carta di soggiorno dello straniero affidatario.

– Il permesso di soggiorno per famiglia consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

– Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare, è rinnovabile insieme con questo ultimo.

– Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell'attività svolta.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

(art. 5 e 26 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 39 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);

c) Per il rilascio del permesso di soggiorno: 1) fotocopia della certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell'esistenza dei requisiti, previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 286/98 e successive modifiche e dall'art. 39 del

D.P.R. 394/99 e successive modifiche, per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

d) Per il rinnovo del permesso di soggiorno: 1) fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa

vigente per l'esercizio della attività professionale svolta;

2) fotocopia iscrizione alla CCIAA;

3) fotocopia dichiarazione dei redditi.

e) L'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che svolge in Italia attività come

socio prestatore d'opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata, oltre che dalla

documentazione indicata nelle lettere a, b, d, anche di: 1) dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante; 2) fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio).

NOTE

1) Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero e consente l'esercizio del lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro. Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

2) Il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nell'ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per cittadini stranieri. In tale caso la certificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla norma per il lavoro autonomo è rilasciata dallo Sportello Unico Immigrazione previa verifica della disponibilità di una quota e la compilazione dei moduli 1 e 2 per la richiesta di permesso di soggiorno avverrà presso questo ultimo Ufficio.

3) La condanna irrevocabile per i reati in materia di tutela del diritto di autore, di contraffazione, uso e commercio di marchi o segni distintivi contraffatti comporta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero.

4) Il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e dovrà essere dimostrato allegando la fotocopia della dichiarazione dei redditi, o in caso di attività in forma autonoma iniziata nell'anno, o nei quali l'ordinamento non preveda l'obbligo della dichiarazione dei redditi, il reddito potrà essere dimostrato con altra "obiettiva" documentazione.

(artt. 5, 5 bis, 21, 22 del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 9 ,13, 14 D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.)

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

d) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato Sportello Unico Immigrazione competente, ad eccezione dei casi nei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell'ingresso in Italia.

NOTE:

1) Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.

2) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non stagionale, consente l'esercizio del lavoro autonomo previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto per l'esercizio dell'attività professionale svolta e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio della attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperativa.

Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

(art. 27, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

DIRIGENTI O PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO DI SOCIETÀ AVENTI SEDE O FILIALI IN ITALIA OVVERO DI UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI SOCIETÀ ESTERE CHE ABBIANO LA SEDE PRINCIPALE DI ATTIVITÀ NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO, OVVERO DIRIGENTI DI SEDI PRINCIPALI IN ITALIA DI SOCIETÀ ITALIANE O DI SOCIETÀ DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'U.E.

- 1) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- 2) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- 3) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- 4) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

- 1) Il nulla osta al lavoro di cui all'art. 27, comma 1 lett. a), e quindi il relativo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è rilasciato ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore.
- 2) Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza della azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni.
- 3) Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccata.

(art. 27, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).

LETTORI UNIVERSITARI DI SCAMBIO O DI MADRE LINGUA

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

- 1) Per i lettori universitari di scambio o di madre lingua il nulla osta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione, anche a tempo indeterminato, dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblico o privato, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.
- 2) I lettori universitari di scambio o di madre lingua possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. Anche in questo caso l'ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di ingresso. A seguito del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di soggiorno.

In tal caso l'istanza dovrà essere corredata

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
 - b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
-

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE

(art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 38 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per il rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
- d) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico competente

NOTE:

- 1) L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
 - 2) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale pluriennale (art. 5, comma 5 ter, Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche) è richiesto presso l'Ufficio Immigrazione della Questura competente.
-

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MISSIONE DECRETO INTERMINISTERIALE IN MATERIA DI VISTI D'INGRESSO DEL 12 LUGLIO 2000

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
 - b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
 - c) Per il rinnovo dovrà essere esibita la dichiarazione della Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico o Privato/Organizzazione Internazionale che attesti l'attualità dell'incarico ricoperto.
-

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI

(art. 5 Decreto Legislativo n°286/98 e succ. mod. ;Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessata (Modulo 1);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
- d) Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni.

NOTE:

– I documenti indicati alle lettere a, b,c, d sono richiesti sia per l'istanza di rilascio che per quella di rinnovo del permesso di soggiorno.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

(art. 11 DPR 394/99 e succ. mod.; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Moduli 1 e 2);
 - b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
 - c) Fotocopia della documentazione attestante il possesso:
di ampie risorse economiche, da proprietà immobiliari o da qualsiasi altra fonte lecita diversa dal lavoro, o dal percepimento nel territorio di assegni di pensioni o vitalizi italiani o riconosciuti dalle Autorità Italiane.
-

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA

(art. 27, comma 1, lett. r) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. ; artt. 40 e 44 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.).

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà compilare i Moduli 1 e 2 allegando fotocopia di documentazione attestante l'incarico svolto presso l'Ente di Ricerca.

NOTE:

– E'consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che intendano svolgere attività di alta cultura o di ricerca avanzata presso Fondazioni ed Istituzioni Culturali Italiane di chiara fama, o da organizzazioni internazionali.

– Ai fini della richiesta verrà rilasciato un visto di studio.

– La richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per vacanze lavoro si presenta presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

(art. 27, comma 1, lett. r bis) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

INFERMIERI ASSUNTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia intervenuta una modifica di una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) Gli ingressi in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. r bis) del Testo Unico dell'Immigrazione riguardano esclusivamente gli infermieri dotati di specifico titolo, riconosciuto dal Ministero della Salute.

2) Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato.

3) Gli infermieri entrati in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. r/bis del D. Leg.vo n. 286/98, possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta.

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA RICONOSCIMENTO STATUS DI APOLIDE

(art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. 394/99 e successive modifiche)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e Modulo 2 qualora in possesso di reddito);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o altro documento equipollente (se in possesso, vedi tabella n°4);
- c) Copia istanza di riconoscimento status di apolide.

(art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. ; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n.4);
- c) Per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta:

1) fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all'atto del rilascio del visto di ingresso;

2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.

d) Per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta:

1) fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;

2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.

3) fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

NOTE

1) Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore.

2) Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.

3) Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.

4) Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dalla Autorità accademica e dell'accesso ad un corso di tipo universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello medio/superiore.

5) Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in quello per lavoro acquisendo una quota nell'ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla norma per la tipologia del lavoro svolto:

– dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;

– dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

(art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. ; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.)

- a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n.4);
- c. Per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
 - 1) fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all'atto del rilascio del visto di ingresso;
 - 2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.
- d. Per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
 - 1) fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;
 - 2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
 - 3) fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

NOTE

1) Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore.

2) Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.

- 3) Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.
 - 4) Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dalla Autorità accademica e dell'accesso ad un corso di tipo universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello medio/superiore.
 - 5) Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in quello per lavoro acquisendo una quota nell'ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla norma per la tipologia del lavoro svolto:
 - dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
 - dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.
-

PERMESSO DI SOGGIORNO PER TIROCINIO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

(art. 27, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 e 44 bis, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.)

PERSONE AUTORIZZATE A SOGGIORNARE PER MOTIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, CHE SVOLGONO PERIODI TEMPORANEI DI ADDESTRAMENTO PRESSO DATORI DI LAVORO ITALIANI EFFETTUANDO ANCHE PRESTAZIONI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO LAVORO SUBORDINATO.

1. Se l'ingresso in Italia è nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale, lo straniero deve fare ingresso in Italia con un visto per studio. In tal caso l'istanza dovrà essere corredata:
 - a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
 - b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
 - c) Progetto formativo vistato dalla regione, nell'ambito del quale si svolge il tirocinio.
 2. Se l'ingresso in Italia è per la frequenza di un corso di formazione professionale (organizzato da enti di formazione accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 112) finalizzato al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, lo straniero deve essere in possesso di un visto per studio. In tal caso l'istanza dovrà essere corredata:
 - a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
 - b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
 - c) Documento attestante l'iscrizione al corso di formazione professionale rilasciato dall'Ente accreditato;
 - d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata dalla documentazione attestante la frequenza al corso di formazione rilasciata dall'Ente accreditato.
 3. Se l'ingresso in Italia dello straniero è per attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipende, l'istanza dovrà essere corredata:
 - a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
 - b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
 - c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
 - d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso allo lo Sportello Unico Immigrazione competente.
-

PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO

(art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. e art. 10 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Fotocopia della documentazione attestante i mezzi di sussistenza di cui al decreto Ministro dell'Interno del 01/03/2000; d) Fotocopia di polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni. e) Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

NOTE:

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio Nazionale per turismo: (vedi fotocopia tabella allegata).
